



Proposta di legge n. 200/X di iniziativa del Consigliere M. Mirabello recante:

"ISTITUZIONE DEI COMITATI CONSULTIVI DI TUTELA DEI CITTADINI SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"

Relatore: Michelangelo Mirabello

Il Dirigente

F.to avv. Giovanni fedele

Il Presidente

f.to On. Michelangelo Mirabello

Proposta di legge n. 200/X di iniziativa del Consigliere M. Mirabello recante:

"ISTITUZIONE DEI COMITATI CONSULTIVI DI TUTELA DEI CITTADINI SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"

Relazione

La proposta di legge qui presentata, nasce dalla necessità di recuperare uno spazio di partecipazione diretta dove i cittadini possano essere parte attiva nella definizione della programmazione sanitaria e socio-sanitaria, nella tutela del diritto alla salute e nel monitoraggio del livello di qualità e di quantità dei servizi.

La costituzione dei Comitati consultivi di tutela dei cittadini, rappresentano in questo quadro lo strumento di partecipazione diretta finalizzata a indurre un cambiamento nella concezione della programmazione sanitaria, non più finalizzata a calcoli ragionieristici e finanziari o di contrazione della qualità/quantità dei servizi ma di reale soddisfacimento dei bisogni di salute, di qualità dei servizi e di razionalizzazione degli interventi in rapporto a logiche di appropriatezza, efficacia, efficienza e trasparenza.

Si tratta in sostanza di dare concreta attuazione ai principi fissati dal decreto legislativo 502 del 1992 e s.m.i., in riferimento all'attribuzione al Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, della definizione e delle modalità di utilizzo e realizzazione degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni socio-sanitarie in capo ai diversi SSR.

Tali standard non possono difatti essere pratiche autocertificatorie delle stesse Aziende, ma devono trovare coinvolti i cittadini come parte terminale del Servizio Sanitario.

In finalità di ciò vanno istituiti i Comitati consultivi di tutela dei cittadini (di livello regionale, aziendale ospedaliero e aziendale provinciale) con il compito di verificare la corrispondenza tra servizi e prestazioni erogate, fabbisogno di salute dei cittadini e a standard di riferimento di qualità, di costo e di modalità di erogazione.

Proposta di legge n. 200/X di iniziativa del Consigliere M. Mirabello recante:

"ISTITUZIONE DEI COMITATI CONSULTIVI DI TUTELA DEI CITTADINI SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"

Art. 1

(Partecipazione e tutela dei diritti del cittadino)

1. La Regione, per il tramite del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie, assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini alla fruizione dei servizi sanitari nelle materie e nelle forme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dalle disposizioni della presente legge e da specifiche direttive emanate dalla Giunta Regionale rivolte agli organi regionali, delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere della Regione.
2. La Regione promuove la consultazione dei cittadini e, in particolare, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni per la tutela dei diritti dei cittadini sugli schemi dei provvedimenti regionali di carattere generale concernenti il riordino e la programmazione dei servizi, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti.
3. La Regione consulta le parti sociali interessate e le associazioni riconosciute ai fini della programmazione degli interventi e della verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.
4. La Regione, le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere garantiscono lo svolgimento delle funzioni dei Comitati consultivi di tutela dei cittadini (CCTC), fornendo sedi logistiche per le attività e risorse umane senza oneri di spesa aggiuntivi per il personale impegnato.

Art. 2

(Costituzione dei Comitati consultivi di tutela dei cittadini)

1. La Regione, le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere favoriscono l'azione delle organizzazioni di cui all'articolo 1 all'interno dei propri presidi mettendo loro a disposizione sedi adeguate ed accreditando le medesime presso gli utenti.

Proposta di legge n. 200/X di iniziativa del Consigliere M. Mirabello recante:

"ISTITUZIONE DEI COMITATI CONSULTIVI DI TUTELA DEI CITTADINI SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"

2. A tal fine, tra le direzioni generali delle aziende e le organizzazioni interessate, vengono concordati specifici protocolli operativi il cui schema tipo è elaborato dal dipartimento regionale competente di cui all'articolo 1, comma 1.
3. I livelli di riferimento sanitario (Regione, aziende sanitarie provinciali e aziende ospedaliere) informano i Comitati sulle iniziative che intendono intraprendere per il miglioramento dei servizi mettendo a disposizione ogni atto necessario ad approfondire la conoscenza della programmazione regionale e territoriale.
4. E' fatto obbligo ai Comitati di rendicontare, con relazione annua, l'attività svolta e di presentare apposita relazione alla direzione sanitaria di riferimento.
5. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge vengono costituiti presso i presidi ospedalieri Hub, nonché presso le aziende sanitarie provinciali ed a livello regionale, i Comitati consultivi di tutela dei cittadini e degli utenti per il controllo di qualità di servizi e prestazioni.
6. Tali CCTC prevedono la partecipazione maggioritaria delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di difesa dei diritti degli utenti, iscritte agli appositi registri regionali, la partecipazione di membri designati dall'azienda ospedaliera o dall'azienda sanitaria provinciale, scelti fra il personale medico e infermieristico, nonché, l'eventuale presenza di altri esperti, scelti d'intesa.
7. Per l'assetto dell'attuale Sistema sanitario regionale (SSR) è prevista la costituzione di sei CCTC:
 - cinque comitati provinciali e ospedalieri;
 - un comitato consultivo regionale.

Art. 3

(Comitato consultivo regionale di tutela dei cittadini)

1. Presso il dipartimento regionale competente in materia di salute, è istituito il Comitato consultivo regionale di tutela dei cittadini (CCRTC).
2. Il CCRTC ha i compiti di cui all'articolo 4 e svolge funzioni di raccordo, collegamento e indirizzo tra i Comitati di livello aziendale e ospedaliero.

Proposta di legge n. 200/X di iniziativa del Consigliere M. Mirabello recante:

"ISTITUZIONE DEI COMITATI CONSULTIVI DI TUTELA DEI CITTADINI SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"

3. Il CCRTC è composto dai Presidenti dei Comitati provinciali, dai direttori generali delle aziende ospedaliere, da rappresentanti del SSR, da un rappresentante della sanità privata accreditata, da un referente dell'assessore regionale competente in materia di sanità, da un referente dell'assessore regionale ai servizi sociali, dal referente regionale per la Carta dei Servizi.
4. I componenti il Comitato svolgono la loro attività a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Compiti dei Comitati Consultivi)

1. I Comitati hanno il compito di svolgere un ruolo consultivo e partecipativo sui seguenti compiti:
 - a) valutare la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, monitorando le prestazioni, le tariffe e le modalità di accesso dei cittadini in rapporto all'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza ed al fabbisogno epidemiologico regionale di genere e generazionale;
 - b) partecipare ad attività di indagine sulla soddisfazione e definizione dei bisogni di salute dei cittadini;
 - c) vigilare sulle liste d'attesa e gli screening di prevenzione;
 - d) segnalare disservizi e perseguire obiettivi di miglioramento dei servizi e di qualità specie in riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi;
 - e) promuovere l'umanizzazione dei servizi e l'utilizzo di indicatori di qualità in rapporto a standard definiti a livello nazionale e regionale, sentiti gli organismi di partecipazione dell'utenza;
 - f) promuovere l'aggiornamento della Carta dei Servizi ed il mantenimento degli impegni assunti verso i cittadini;
 - g) esaminare documenti, normative in materia sanitaria ed esprimere pareri;
 - h) svolgere attività consultiva nei confronti dell'azienda sanitaria e dell'azienda ospedaliera, in merito alla programmazione per la trasparenza e l'integrità;
 - i) promuovere lavori di gruppo ed il confronto con esperti;

Proposta di legge n. 200/X di iniziativa del Consigliere M. Mirabello recante:

"ISTITUZIONE DEI COMITATI CONSULTIVI DI TUTELA DEI CITTADINI SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"

- j) sviluppare attività formativa ed informativa interna e verso i cittadini;
- k) vigilare sull'osservanza del comma 4 dell'articolo 14 del d.lgs. 502/92 circa la convocazione della Conferenza dei servizi da svolgersi almeno una volta l'anno;
- l) redigere un rapporto semestrale dell'attività svolta e sulle verifiche effettuate;
- m) riesaminare i reclami pervenuti dai cittadini per tramite degli Uffici relazioni con il pubblico;
- n) eleggere con proprio Regolamento il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato sulla base di un regolamento di tipo regionale predisposto dal dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie.

Art. 5

(Regolamento dei Comitati)

1. Entro 120 giorni dalla pubblicazione e dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le associazioni di volontariato e dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative facenti parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) e iscritte ai rispettivi albi o registri regionali, provvede all'approvazione di un regolamento di funzionamento dei Comitati, alla selezione e nomina dei componenti dei Comitati in base ad apposito criterio di selezione e di valutazione del curriculum vitae presentato.
2. I componenti dei Comitati restano in carica tre anni e non devono avere incarichi politici-amministrativi.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Proposta di legge n. 200/X di iniziativa del Consigliere M. Mirabello recante:

"ISTITUZIONE DEI COMITATI CONSULTIVI DI TUTELA DEI CITTADINI SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.